

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 502)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABBIATI GRECO CASOTTI** Dolores, **ALBANI**, **BRAMBILLA**, **BERMANI**, **DI PRISCO**, **MINELLA MOLINARI** Angiola, **MAGNO**, **FERMARIELLO**, **VIGNOLO**, **BONATTI** e **SAMARITANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Modifica delle norme in materia di pensione indiretta e di reversibilità nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e degli altri fondi e gestioni speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di uniformare la disciplina per il trattamento indiretto e di reversibilità degli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e degli iscritti ai fondi e gestioni speciali di previdenza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Per alcuni di questi fondi di previdenza sono in atto disposizioni di vecchia data assai restrittive, secondo le quali il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità è sottoposto alla condizione che il matrimonio sia contratto prima della cessazione dal servizio e, se contratto dopo il compimento del 50° anno di età, che siano maturati due anni di convivenza matrimoniale. Questa disciplina, all'epoca in cui fu dettata, aveva ragione dalla ritenuta opportunità di escludere i superstiti in relazione a matrimoni che potevano supporre celebrati, per la loro epoca, con l'intento specifico di ac-

quisire il trattamento pensionistico. Ci sembra perfino superfluo illustrare che tali motivi di opportunità, già di per sé assai discutibili nei lontani anni cui risalgono, non sussistono ormai da tempo, e che le disposizioni restrittive che verranno abrogate con la legge che si propone sono oggi in assoluto contrasto con la nostra coscienza sociale, in relazione allo sviluppo della società e con il riconoscimento della parità della donna, sia come lavoratrice anche ai sensi dell'articolo 37 della Costituzione, sia come membro attivo della famiglia.

La prima legge che modifica radicalmente le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità per la vedova è stata approvata per i dipendenti statali (legge 15 febbraio 1958, n. 46). Da allora, con un processo sia pure assai lento e faticoso, gli stessi criteri sono stati estesi e perfezionati per i dipendenti degli enti locali, per gli iscritti dell'assicurazione generale obbliga-

toria, per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e del fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Il presente disegno di legge trae la sua ragione dalla necessità di uniformare la materia e di una integrale estensione dei nuovi principi a tutti i trattamenti di previdenza gestiti dall'INPS, con norme comuni per tutti, ad evitare anche che permangano singole disposizioni legislative con particolari sperequazioni.

Per tali ragioni il disegno di legge è stato formulato come delega al Governo che dovrà provvedere entro il 1° luglio 1969, sulla base dei criteri e dei principi contenuti nella proposta stessa. Questa, pertanto, attribuisce il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità a favore del coniuge dell'assicurato indipendentemente da qualsiasi condizione relativa alla data del matrimonio, alla durata di esso e all'età dei contraenti, richiamando espressamente le disposizioni della più recente legge che ha adottato i criteri meno restrittivi e, precisamente la legge 13 luglio 1967, n. 583. Secondo questa, il diritto stesso sussiste nel caso di matrimonio contratto dal dante causa in età superiore ai 72 anni alla condizione che la differenza di età fra i coniugi non sia superiore ai 20 anni, anche se il matrimonio è durato meno di due anni; nel caso di matrimonio contratto in età inferiore ai 72 anni, alla sola condizione che il matrimonio sia durato più di due anni e indipendentemente dalla differenza di età fra i coniugi e, nel caso non sia raggiunta la durata di due anni di con-

vivenza matrimoniale è necessaria una differenza di età fra i coniugi non maggiore di 20 anni.

Il disegno di legge, inoltre, estende il diritto a tutti i figli superstiti e equiparati, quindi anche ai figli naturali, agli adottivi, agli affiliati; riconosce il diritto medesimo a favore dei figli studenti secondo le disposizioni ormai comuni a vari settori della previdenza sociale; disciplina il diritto dei genitori con l'adozione di una normativa già in atto, così come quella dei fratelli e sorelle e del coniuge che, se separato per propria colpa esclusiva e quindi privo per tale ragione del diritto alla pensione di reversibilità, consegue non una vera e propria pensione, ma un assegno alimentare pari al 20 per cento del trattamento che sarebbe spettato al dante causa.

Il disegno di legge eleva anche, seguendo i criteri di precedenti disposizioni di legge (21 luglio 1965, n. 903, 13 luglio 1967, n. 583, 5 febbraio 1968, n. 85), la misura del trattamento indiretto e di reversibilità spettante sia al coniuge solo che ai figli soli e in concorso con il primo tenendo presente le esigenze di vita dei superstiti con criteri più concretamente aderenti alla realtà.

Il disegno di legge prevede infine, sempre in conformità con tutte le precedenti disposizioni, la retroattività delle nuove norme anche per i casi di decesso precedenti la sua entrata in vigore e ciò all'evidente scopo di non creare sperequazioni tra i superstiti di assicurati e pensionati in relazione sia alla data del pensionamento, che alla data di morte del dante causa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1969, con decreti aventi forza di legge, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, anche con provvedimenti sepa-

rati, norme intese a modificare, con decorrenza dal 1° luglio 1969, le disposizioni che disciplinano il trattamento indiretto e di reversibilità a favore dei superstiti di assicurato o pensionato dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti; del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle gestioni appaltate delle imposte di consumo; del Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas; del Fondo di previdenza per il personale delle aziende elettriche private; del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; della Cassa nazionale della previdenza marinara; del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea; dei Fondi di previdenza per il clero e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica; delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; per gli artigiani; per gli esercenti attività commerciali; per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, tutti gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire il diritto alla pensione indiretta a favore del coniuge dell'assicurato qualunque sia la data del matrimonio, indipendentemente da altre condizioni di età e di durata del matrimonio stesso;

b) attribuire il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite alle sole condizioni di cui al punto b) sub 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583;

c) attribuire il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli e alle figlie nubili, legittimi, legittimati, naturali, agli adottivi, agli affiliati, ai minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, nati da precedente matrimonio, di età non superiore ai 21 anni o di età superiore ai 21 anni se invalidi al lavoro, semprechè il dan-

te causa assicurato o pensionato, prima del decesso, abbia provveduto in maniera continuativa al loro sostentamento. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata legale degli studi, non oltre il 26° anno di età;

d) attribuire il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, quando non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ai genitori che abbiano compiuto 65 anni se trattasi del padre e 60 se trattasi della madre, o di età inferiore purchè inabili a proficuo lavoro e a carico del dante causa alla data della sua morte; sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone cui l'assicurato o pensionato è stato affidato come esposto;

e) attribuire il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai fratelli e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato, quando non vi siano coniuge, figli e genitori, e alle stesse condizioni stabilite per i genitori;

f) attribuire al coniuge che non ha diritto alla pensione di reversibilità, in quanto separato legalmente per propria colpa esclusiva, nel caso che versi in stato di bisogno, il diritto ad un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; se esistono orfani, tale assegno non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata al coniuge con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani. Lo stato di bisogno si intende verificato quando il coniuge usufruisce di un reddito non superiore a lire 600.000 annue e appartiene a nucleo familiare il cui reddito, accertato ai fini dell'imposta complementare, non supera un milione e 500 mila lire all'anno. Il suddetto coniuge perde il diritto nel caso in cui passi a nuove nozze;

g) stabilire la misura della pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato o al pensionato:

- 1) il 60 per cento al coniuge;

2) il 60 per cento al figlio unico in mancanza del coniuge; il 40 per cento al figlio unico in concorso con il coniuge; il 50 per cento a ognuno dei figli se due, il 100 per cento diviso in parti uguali ai figli se almeno tre o la quota restante oltre quella assegnata al coniuge in caso di concorso con questo;

3) il 25 per cento a ciascuno dei genitori e il 15 per cento a ciascuno dei fratelli e delle sorelle; nel caso di concorso di più fratelli e sorelle l'ammontare della pensione non può essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione corrisposta o che sarebbe spettata al dante causa;

h) attribuire il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, nei casi in cui sono richiesti l'invalidità o lo stato di bisogno anche quando questi si verificano dopo il decesso del dante causa. In tal caso la pensione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano le condizioni stesse;

i) attribuire il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità anche a coloro che anteriormente al 1° luglio 1969 sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)* a condizione che non si sia verificato tra la data della morte del dante causa e la data predetta alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione; con la decorrenza dal 1° luglio 1969 se la domanda è presentata entro due anni dalla data stessa, e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, valutando le condizioni di invalidità e di stato di bisogno, salvo il caso di cui al precedente punto *h)*, alla data medesima del 1° luglio 1969.

Art. 2.

Gli oneri per l'applicazione della presente legge sono a carico dei rispettivi fondi e gestioni di previdenza.